

Il ministero fa retromarcia: a casa con 40 anni di servizio, anche se non c'è soprannumero

Pensione coatta? Nessuna deroga

La sorpresa dell'ultima ora. Fuori 10 mila persone in più

DI NICOLA MONDELLI

Nessuna deroga sui 40 anni. La risoluzione coatta del rapporto di lavoro dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che nel corso degli anni 2010 e 2011 raggiungono l'anzianità massima contributiva ai fini pensionistici (40 anni) deve essere disposta dai dirigenti scolastici a prescindere da situazioni di esubero o meno, della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza a classi di concorso, posto o profilo professionale. A tale fine i dirigenti dovranno notificare agli interessati, entro il 1° marzo, l'apposito preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni,

così come prevede il comma 11 dell'art. 72 della legge 133/2008, e la direttiva ministeriale n. 94 del dicembre 2009. Lo ha ribadito il ministero della pubblica istruzione con la nota n. 2261 del 25 febbraio, nota che, pertanto, non lascia spazio ai dirigenti scolastici ad alcuna interpretazione meno rigida della predetta norma. La nota è stata immediatamente operativa, visto che i preavvisi di licenziamento sono stati comunicati dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio scorso. Nessuna possibilità di deroga, pertanto, poteva essere concessa nei confronti del personale con età anagrafica inferiore, anche di molto, ai 65 anni, né nei confronti di docenti la cui permanenza in servizio fosse ritenuta necessaria per motivi meramente didattici, a meno che abbiano titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipen-

diale con decorrenza 1.1.2012. In tal caso, i dirigenti scolastici avrebbero dovuto, sempre entro ieri, notificare agli interessati ugualmente il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro ma fissando la data di cessazione dal servizio all'1.9.2011 o all'1.9.2012 a seconda che il passaggio al gradone stipendiale successivo avesse decorrenza dall'1.1.2011 o dall'1.1.2012. Linea dura, pertanto, quella decisa dal ministero e resasi necessaria per assicurarsi nel biennio 2010-2011 la cessazione forzata dal servizio di un numero di personale, soprattutto docente, che dovrebbe aggirarsi complessivamente intorno alle 10 mila unità.

L'linea dura sembra, invece, non coinvolgere i dirigenti scolastici nei cui confronti restano pertanto valide le disposizioni contenute nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009.

